



Circolare n.1 RG

Roma, 3 gennaio 2024

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: *Assicurazione responsabilità civile – estensione dell'obbligo assicurativo al di fuori della rete stradale per tutti i veicoli.*

Con la circolare n. 53/2021 e successivamente con la n. 13/2023 si era trattato della sentenza della Cassazione (n. 21983/2021), secondo la quale l'assicurazione per la circolazione copre i danni prodotti dal movimento del veicolo in aree accessibili a terzi, anche al di fuori della rete stradale.

Da tale assunto scaturiva l'obbligo assicurativo sia su strada, sia nelle aree ad uso pubblico, ad essa assimilate dall'art. 2 del Codice della strada: il competente ministero, con il parere n. 16789 del 11/02/2008, aveva chiarito che non rileva tanto la proprietà dell'area, quanto l'uso che se fa e quindi ogni spazio aperto al pubblico passaggio rientra in tale nozione.

La pronuncia della Cassazione ricalca l'orientamento della Corte di Giustizia comunitaria che in seguito ha trovato espressione in un'apposita direttiva (la n. 2118 del 24/11/2021) volta ad integrare gli obblighi assicurativi stabiliti dalla precedente Direttiva 2009/103/CE.

Il termine di adeguamento per gli Stati membri scadeva entro 24 mesi: la Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre ha pubblicato il decreto legislativo 22/11/2023, n. 184, che la recepisce con effetto dal 23 dicembre scorso.

Il decreto stabilisce che ogni veicolo deve sempre essere coperto da una polizza assicurativa, sia durante la circolazione stradale o in aree ad uso pubblico, sia in fase di sosta o stazionamento in area privata, con la sola esclusione di quelli non idonei ad essere usati come mezzi di trasporto.

La norma adegua inoltre il Codice della strada, sostituendo i riferimenti alla legge 990/1969 con quelli al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificando la definizione dei veicoli soggetti ad assicurazione.

Questa la nuova stesura dell'art. 1, comma 1, lettera rrr:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Alla violazione dell'obbligo assicurativo si applicano le sanzioni ordinariamente previste dall'art. 193 del codice, che all'entrata in vigore del decreto erano le seguenti:

- con pagamento entro 5 giorni, € 606,20;
- con pagamento entro 60 giorni, € 866,00;
- con pagamento oltre 60 giorni, € 1732,00.

Alle sanzioni pecuniarie si aggiunge il sequestro del veicolo e la decurtazione di 5 punti sulla patente; la reiterazione della violazione nel biennio comporta il raddoppio delle sanzioni amministrative (senza riduzione) e la sospensione della patente da 1 a 2 mesi.

Le definizioni adottate sono retrograde rispetto all'orientamento giurisprudenziale: le macchine agricole munite di cingoli metallici hanno velocità limitata a 15 Km/h, e quella "di progetto" è spesso inferiore a 14 Km/h.

Tali veicoli sono sempre stati soggetti all'obbligo assicurativo (secondo la Cassazione, anche fuori dalla sede stradale): obbligo che un'applicazione letterale dell'art. 1 del Codice delle assicurazioni private potrebbe fare decadere.

La definizione di cui al punto 2), non coincide inoltre con quella di "rimorchio agricolo": i rimorchi sono quelli trainati dagli autoveicoli e identificati all'art. 56 del Codice, mentre i rimorchi agricoli costituiscono un caso particolare di macchine agricole trainate, di cui all'art. 57.

Per consolidata interpretazione, a questi ultimi è applicabile la copertura contro il c.d. "rischio statico" nei casi in cui questi non siano agganciati al trattore; la definizione potrebbe però comprendere le altre macchine agricole trainate, finora escluse dall'obbligo assicurativo.

In sede di applicazione delle nuove disposizioni sarebbe auspicabile l'adozione di una linea compatibile con il passato, attraverso indispensabili chiarimenti: sarà cura della scrivente fornire ulteriori aggiornamenti, non appena si renderanno disponibili.

Cordiali saluti.

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

